

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Regione Piemonte

Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34. (B.U. 19 dicembre 2001, n. 51) e legge regionale 20 novembre 2002, n. 27

Articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34

1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), ed in attuazione dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e' fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27

A decorrere dal 1° gennaio 2003

Per redditi fino a 10.329,14 aliquota 0,90%

Per redditi superiori aliquota 1,40%

Regione Puglia

Legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, legge regionale 9 Dicembre 2002, n. 20 e legge regionale 7 marzo 2003, n.4

Art. 2, legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l'esercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001", gestito ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100 miliardi.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 è prevista l'applicazione dell'aliquota dello 0,9% per i residenti al 31 ottobre 2002 nelle zone terremotate, individuate con delibera di Giunta n. 2230 del 23 dicembre 2002, nei seguenti Comuni:

CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
PIETRA MONTECORVINO	G604
CARLANTINO	B784
CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
CELENZA VALFORTORE	C429
CHIEUTI	C633
POGGO IMPERIALE	G761
SAN PAOLO DI CIVITATE	I072

È prevista l'aliquota del 1,2% nei restanti casi.

Regione Marche

Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35.

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 1

7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Tabella A

Scaglioni di reddito al fine dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF (articolo 1, comma 7)

fino a euro 10.329,14	0,9 %
oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,9 %
oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,91 %
oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	3,6 %
oltre euro 69.721,68	4,0 %.

Regione Veneto

Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 (BUR n. 117/2001) e legge regionale 22 novembre 2002, n. 34

Art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40

Rideterminazione della misura di tributi regionali

1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni:

- | | |
|---|--------|
| a) fino a euro 10.329,14 | 1,2 %; |
| b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 | 1,3 %; |
| c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 | 1,4 %; |
| d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 | 1,4 %; |
| e) oltre euro 69.721,68 | 1,9 %. |

2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è fissata nella percentuale dello 0,9.

Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34

Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a 10.400,00 euro.

Le aliquote fissate per il 2003 sono

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Fino a 15.000,00 euro | aliquota 1,20% |
| Fino a 29.000,00 euro | aliquota 1,30% |
| Oltre 29.000,00 euro | aliquota 1,40%. |

L'aliquota dell'addizionale è inoltre fissata nella percentuale dello 0,90% per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a 32.600,00 euro e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a 32.600,00 euro.

Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. ai fini della legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Regione Lombardia

Legge regionale 18 dicembre 2001 – n.27

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133", a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF è

determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:

a) fino a € 10.329,14	1,2%
b) oltre € 10.329,14 fino a € 15.493,71	1,2%
c) oltre € 15.493,71 fino a € 30.987,41	1,3%
d) oltre € 30.987,41 fino a € 69.721,68	1,4%
e) oltre € 69.721,68	1,4%

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14, continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,90 per cento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Regione Umbria

Deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2001, n. 1631 Gazzetta regionale n. 64 del 31.12.2001, Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2001 Regione Umbria

2) di stabilire che, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, [art. 50](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2002, è determinata applicando ai redditi compresi nei seguenti scaglioni le aliquote a fianco indicate:

a) fino a lire 20.000.000	euro 10.329,14	0,9%	
b) da lire 0 a lire 30.000.000			euro 15.493,71 1,1%
c) da lire 0 a lire 60.000.000			euro 30.987,41 1,1%
d) da lire 0 a lire 135.000.000			euro 69.721,68 1,1%
e) superiore a lire 135.000.000			euro 69.721,68 1,1%

per l'anno 2003

fino a euro 15.0000,00 aliquota 0,90%

per redditi superiori aliquota 1,10% sull'intero reddito

Regione Calabria

Legge regionale 30 luglio 2002, n.30

Aliquota unica pari a 1,40% a decorrere dal 1° gennaio 2003